



CITTA di MAGENTA

Ordinanza N.
Data di registrazione

33
24/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI PULIZIA E TAGLIO RAMI ED ALBERI DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE DELLA RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e ritenuta la propria competenza;

Vista la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., pervenuta al protocollo di questo Ente in data 23/05/2023 con n. 25712 di P.G., con la quale si chiede “l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria della pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario”;

Visto l’art. 52 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753, a tenore del quale:

“Lungo i tracciati delle ferrovie e’ vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu’ vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovra’, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali e’ previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla piu’ vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovra’ essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.”;

Visto, altresì l’art. 55 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753, a tenore del quale:

“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla piu’ vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.”;

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, il potenziale grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica, rappresentato dall’interferenza e dalla caduta, anche solo potenziale, di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

Considerato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di

manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo appena sopra enunciate;

Dato atto che tali interventi appaiono urgenti ed indifferibili e sono preordinati alla tutela dell'integrità fisica della popolazione, a mente dell'art. 54 comma *4bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per i motivi sopra esposti;

Visti:

- L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753, sopra riportati;

Per tutto quanto sopra premesso e qui richiamato

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di immobili, confinanti con i tracciati della sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Magenta, di:

- provvedere immediatamente alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, ed al taglio di rami ed alberi che possano visivamente, in caso di caduta, costituire pericolo immediato per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753.

AVVERTE

che RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. , in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, è incaricata di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza;

che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.P.R. 11.07.1980, n. 753, e si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA

ai competenti organi di vigilanza e alle forze dell'ordine l'effettuazione dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni ivi previste, salve quelle previste per legge;

DISPONE

che la presente Ordinanza, considerato che interessa una pluralità di soggetti, sia pubblicata all'Albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente".

La trasmissione del presente provvedimento:

alla Stazione dei Carabinieri di Magenta e al Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di competenza

alla Prefettura di Milano per quanto di competenza

alla RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. , in qualità di Ente proprietario delle ferrovie

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge nr. 241 del 1990, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi degli articoli 41 e seguenti del D.Lgs. n. 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco

LUCA DEL GOBBO / ArubaPEC S.p.A.